



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio..... 511/A ..... X Legislatura

1.

*Regione Puglia*

*Segretariato Generale della giunta Regionale*

## Disegno di Legge N. **38** del 11/04/2017

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell' art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118. Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 244/8/13 così come modificata dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari n. 169/5/16; sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n. 3938/5/2014; omissis ....





RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Relatore dr. Raffaele Piemontese

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

*(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)*

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.





**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E  
STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

**SEZIONE FINANZE**

**SERVIZIO TRIBUTI PROPRI**

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del D.lgs. n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da posizioni debitorie coerenti, relativi a crediti per spese legali di controparte a seguito di giudizi in Commissione Tributaria Provinciale e Regionale nonché dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, esperiti nei confronti della Regione Puglia, sulla base di sentenze, ordinanze e decreti ingiuntivi esecutivi come per legge.

Le relazioni relative alle singole posizioni debitorie sono riportate analiticamente nell'allegato A.

L'Assessore al Bilancio  
dr. Raffaele Piemontese





**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E  
STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

**SEZIONE FINANZE**

**SERVIZIO TRIBUTI PROPRI**

u.

Allegato A

DESCRIZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE DA REGOLARIZZARE

**POSIZIONE DEBITORIA N. 1 TOTALE € 279,50**

**Generalità dei creditori:**

- **GIANLUIGI DIODATO**, C.F. DDTGLG81C27F912M, domiciliato in Sarno (SA) alla via G. Piani n. 13, Parco delle Rose, ls. A/5 presso lo studio dell'avv. Renato Diodato

**Oggetto della spesa:** Esecuzione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 244/8/13 così come modificata dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari n. 169/5/16 - CINO TERESA c/ Regione Puglia. Liquidazione somme in favore del difensore antistatario Gianluigi Diodato.

**Importo del debito fuori bilancio:** euro 279,50 (a lordo della ritenuta d'acconto).

**Relazione sulla formazione del debito:** La controversia è sorta con notifica di ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari per l'annullamento della cartella di pagamento n. 05920120030307558 notificata da Equitalia Sud spa per l'omesso pagamento da parte della sig.ra Cino Teresa della tassa automobilistica per l'anno 2006 a seguito di atto di accertamento notificato in data 19/10/2009. La ricorrente evidenziava di essere portatrice di handicap (come risultante da documentazione rilasciata dalla Asl il 24/02/2006) e di aver inviato la detta documentazione alla Regione Puglia, sollevava altresì l'eccezione di prescrizione. La CTP adita accoglieva il ricorso per intervenuta prescrizione ponendo le spese di giudizio, determinate in € 150,00 oltre accessori, a carico della soccombente Equitalia Sud spa. Il concessionario della riscossione e la sig.ra Cino proponevano appello avverso la citata sentenza; la CTR di Bari, con la sentenza n. 169/5/16, accoglieva entrambi i gravami ponendo le spese del primo grado di giudizio a carico della Regione Puglia e compensando le spese del secondo grado.

Con pec del 25/11/2016, AOO\_117/PROT/25/11/2016/0006357, l'avv. Renato Diodato, in nome e per conto di Gianluigi Diodato, difensore antistatario, trasmetteva richiesta di pagamento complessivamente quantificando il credito in € 279,50 (a lordo della ritenuta d'acconto).

**POSIZIONE DEBITORIA N.2 TOTALE € 830,62**

**Generalità dei creditori:**

- **CENTONZE SILVIO**, C.F. CNTSLV68C21B792H, residente in Carmiano(LE) alla via Peschiera n. 50



gr



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E  
STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

**SEZIONE FINANZE**

**SERVIZIO TRIBUTI PROPRI**

5.

**Oggetto della spesa:** Esecuzione delle Sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n. 3938/5/2014 e n. 843/5/2016 - Centonze Silvio c/ Regione Puglia. Liquidazione somme in favore di Centonze Silvio.

**Importo del debito fuori bilancio:** euro 830,62.

**Relazione sulla formazione del debito:** 1. sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n. 3938/5/2014: la controversia è sorta con notifica da parte del sig. Centonze Silvio di ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce per l'annullamento della cartella di pagamento n. 0592013022349266000 in relazione ad un omesso pagamento della tassa automobilistica regionale anno 2007, per aver perso il possesso dell'autovettura targata LE413383 sin dal 1993.

La Commissione adita con il citato provvedimento ha accolto il ricorso e condannato la Regione Puglia al pagamento delle spese legali quantificate in € 300,00, oltre accessori di legge.

2. sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n. 843/5/2016: la controversia è sorta con notifica da parte del sig. Centonze Silvio di ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con cui chiedeva l'annullamento dell'atto di accertamento n. 009420055899424 emesso per l'omesso pagamento della tassa automobilistica regionale anno 2007. Il sig. Centonze deduceva di aver perso il possesso dell'autovettura targata LE413383 sin dal 1993. La Commissione adita con il citato provvedimento ha accolto il ricorso e condannato la Regione Puglia al pagamento delle spese legali quantificate in € 130,00 (di cui € 30,00 per contributo unificato), oltre accessori di legge.

In data 04/01/2017 l'avv. Perlangeli, difensore del Centonze, notificava atto di precetto relativo alla sentenza CTP LECCE 3938/5/2014 ed in data 09/01/2017 notificava altresì la sentenza CTP LECCE 843/5/2016 munita di formula esecutiva.

A seguito di email al procuratore del sig. Centonze, con comunicazione AOO\_117/PROT/31/01/2017/0000504, l'avv. Massimo Perlangeli trasmetteva note specifiche e titoli esecutivi quantificando le spese per la sentenza CTP LECCE 3938/5/2014 in € 644,71 e quelle per la sentenza CTP LECCE 843/5/2016 in € 185,91, per complessivi € 830,62 da versare in favore di Centonze Silvio.

**POSIZIONE DEBITORIA N. 3 TOTALE € 449,32**

**Generalità dei creditori:**

- **DI FEBO GIACINTO**, C.F. DFBGNT47M30L049C, domiciliato in Massafra (TA) alla via S. Leonardo n. 30 presso lo Studio Legale Mastrangelo





**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E  
STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SEZIONE FINANZE

SERVIZIO TRIBUTI PROPRI

6.

**Oggetto della spesa:** Esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2073/2016 del Giudice di Pace di Taranto - DI FEBO GIACINTO c/ Regione Puglia. Liquidazione somme in favore di Di Febo Giacinto.

**Importo del debito fuori bilancio:** euro 449,32.

**Relazione sulla formazione del debito:** La controversia è sorta con proposizione al GdP di Taranto, da parte del sig. Di Febo Giacinto, quale erede di Di Febo Costantino, di ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere la restituzione della somma di € 123,30 versata erroneamente per due volte a titolo di tassa automobilistica anno 2005 veicolo tg. TA432623. Il GdP adito accoglieva il ricorso e con decreto ingiuntivo n. 2073/2016 condannava la Regione Puglia al pagamento della somma succitata oltre alle spese di giudizio complessivamente quantificate in € 222,00, di cui € 22,00 per esborsi, € 200,00 per compensi, oltre rimborso di spese generali e altri accessori di legge. Il predetto titolo veniva notificato alla Regione Puglia, unitamente ad atto di precetto, in data 17/01/2017. Successivamente l'avv. Putignano, difensore del Di Febo, comunicava a mezzo pec di rinunciare all'atto di precetto in quanto notificato prima del decorso del termine dilatorio di 120 gg. dalla notifica del titolo esecutivo. Con comunicazione assunta a prot. n. 743 del 15/02/2017 l'avv. Putignano trasmetteva nota specifica complessivamente quantificando il credito in € 449,32, di cui € 123,68 quale rimborso somme a titolo di tassa automobilistica e interessi legali ed € 325,64 per spese e competenze di giudizio.

**POSIZIONE DEBITORIA N. 4 TOTALE € 380,64**

**Generalità dei creditori:**

- **FRANCIOSI VINCENZO**, C.F. FRNVCN88C10F839P, residente in Avellino alla via Tagliamento n. 165

**Oggetto della spesa:** Esecuzione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari n. 260/2017 - Franciosi Vincenzo c/ Regione Puglia. Liquidazione somme in favore di Franciosi Vincenzo.

**Importo del debito fuori bilancio:** euro 380,64.

**Relazione sulla formazione del debito:** La controversia è sorta con notifica di ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari per l'annullamento della cartella di pagamento n. 043201300100002160 in relazione a due atti di accertamento emessi e notificati al sig. Franciosi Michelangelo, deceduto il





**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E  
STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

7.

SEZIONE FINANZE

SERVIZIO TRIBUTI PROPRI

10.4.2010 e dante causa del ricorrente, per l'omesso pagamento della tassa automobilistica regionale anno 2007 per due autovetture di proprietà del de cuius. Il Franciosi deduceva l'omessa notifica dei prodromici atti di accertamento nonché la perdita di possesso del veicolo non rinvenuto nell'asse ereditario. La CTP adita rigettava il ricorso per aver notificato l'ente impositore gli atti di accertamento presso il de cuius, stigmatizzando l'omessa trascrizione del decesso e della perdita di possesso da parte degli eredi. Il Franciosi proponeva appello e la CTR di Bari, con la sentenza n. 260/2017, accoglieva le ragioni dell'appellante e condannava la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio in ragione di € 300,00. Con email del 15/02/2017, AOO\_117/PROT/15/02/2017/0000741, la dott.ssa Sonia Transirico, difensore del sig. Franciosi, trasmetteva nota spese, complessivamente quantificando il credito in € 380,64.

**POSIZIONE DEBITORIA N. 5 TOTALE € 781,21**

**Generalità dei creditori:**

- **Avv. MANUELA BELLINI**, P.I. 04587080757 e C.F. BLLMNL68P43E506X, domiciliata alla via Calabria n. 3 Lecce, difensore antistatario di Alemanno Lina

**Oggetto della spesa:** Esecuzione sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 92/16/08 - Alemanno Lina c/ Regione Puglia. Liquidazione somme in favore del difensore antistatario avv. Manuela Bellini.

**Importo del debito fuori bilancio:** euro 781,21 (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P., a lordo della ritenuta d'acconto).

**Relazione sulla formazione del debito:** La controversia è sorta con notifica di ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari per l'annullamento della atto di accertamento n. 212018264100 in relazione ad un omesso pagamento della tassa automobilistica regionale anno 2002 con cui la sig.ra Alemanno deduceva di aver venduto l'autovettura in questione prima del sorgere dell'obbligazione tributaria.

La Commissione adita con il citato provvedimento ha accolto il ricorso e condannato la Regione Puglia al pagamento della somma di € 399,50, di cui € 75,50 per spese con distrazione in favore dell'avv. Manuela Bellini.

In data 04/11/2011 l'avv. Bellini notificava la sentenza munita di titolo esecutivo ed il 14/02/2017 l'atto di precetto complessivamente quantificando il credito in € 781,21 (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P., a lordo della ritenuta d'acconto).





**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E  
STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

**SEZIONE FINANZE**

**SERVIZIO TRIBUTI PROPRI**

8,

**POSIZIONE DEBITORIA N. 6 TOTALE € 453,78**

**Generalità dei creditori:**

- **Avv. ANNA LAURA VALENTINI**, P.I. 03620820716 e C.F. VLNNNA69L50C514D, domiciliata alla via Basilicata n. 31 Cerignola, difensore antistatario di Bonavita Maria Pia

**Oggetto della spesa:** Esecuzione sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 588/2017 - Bonavita Maria Pia c/ Regione Puglia. Liquidazione somme in favore del difensore antistatario avv. Anna Laura Valentini.

**Importo del debito fuori bilancio:** euro 453,78 (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P., a lordo della ritenuta d'acconto).

**Relazione sulla formazione del debito:** La controversia è sorta con notifica di ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari per l'annullamento della atto di accertamento n. 00242067035951 in relazione ad un omesso pagamento della tassa automobilistica regionale anno 2012 con cui la sig.ra Bonavita deduceva di aver perso il possesso dell'autovettura in questione per un incendio del 18.10.2011 denunciato alla competente A.G.; la sig.ra non trascriveva al PRA la perdita di possesso e successivamente in data 07.11.2012 l'autovettura veniva demolita con conseguente trascrizione al PRA di quest'ultimo evento.

La Commissione adita con il citato provvedimento ha accolto il ricorso e condannato la Regione Puglia al pagamento della somma di € 250,00, oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato con distrazione in favore dell'avv. Anna Laura Valentini.

In data 28/02/2017 l'avv. Valentini con comunicazione assunta a prot. AOO\_117/PROT/01/03/2017/0000978 trasmetteva preavviso di parcella complessivamente quantificando il credito in € 453,78 (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P., a lordo della ritenuta d'acconto).

**POSIZIONE DEBITORIA N. 7 TOTALE € 100,00**

**Generalità dei creditori:**

- **MASTRODONATO SEVERO PIO**, C.F. MSTSRP69M12I158P, residente alla via Zannotti n. 221, San Severo





**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E  
STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SEZIONE FINANZE

SERVIZIO TRIBUTI PROPRI

9.

**Oggetto della spesa:** Esecuzione sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 1816/9/2015 - Mastrodonato Severo Pio c/ Regione Puglia. Liquidazione somme in favore di Mastrodonato Severo Pio.

**Importo del debito fuori bilancio:** euro 100,00.

**Relazione sulla formazione del debito:** La controversia è sorta con notifica di ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari per l'annullamento della atto di accertamento n. 00942081814351 in relazione ad un omesso pagamento della tassa automobilistica regionale anno 2009 con cui il sig. Mastrodonato deduceva di aver eseguito il versamento mediante il servizio BolloNet come da ricevuta del 4/1/2009.

La Commissione adita con il citato provvedimento ha accolto il ricorso e condannato la Regione Puglia al pagamento della somma omnicomprensiva di € 100,00, in favore del ricorrente che aveva agito in giudizio in proprio.

In data 23/02/2017 l'avv. Alessandro Iorio notificava mezzo pec la sentenza.

**POSIZIONE DEBITORIA N. 8 TOTALE € 100,00**

**Generalità dei creditori:**

- **Dott. ONOFRIO PADOVANO**, C.F. PDVNR58B22F280C, residente alla via Torricelli n. 9, Mola di Bari

**Oggetto della spesa:** Esecuzione ordinanza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 574/2017 - Montigelli Michele c/ Regione Puglia. Liquidazione somme in favore del dott. Onofrio Padovano - commissario ad acta.


**Importo del debito fuori bilancio:** euro 100,00.

**Relazione sulla formazione del debito:** La controversia è sorta con notifica di ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari per l'annullamento della cartella di pagamento di Equitalia Sud spa n. 01420140028997240000 in relazione ad un omesso pagamento della tassa automobilistica regionale anno 2008, autovettura targata BT339FK, per € 362,81.

La Commissione adita la sentenza n. 2213/2/2015 accoglieva il ricorso e condannava la Regione Puglia al pagamento della somma di € 30,00 a titolo di rimborso del contributo unificato.

Successivamente il Prof. Montigelli notificava ricorso in ottemperanza, AOO\_117/PROT/20/04/2016/0002708 per il rimborso della predetta somma di € 30,00. Si procedeva ad avviare il procedimento per il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva che si concludeva con l'adozione dell'Atto dirigenziale n. 56 del 12.12.2016 di impegno e liquidazione della somma di € 30,00 in favore del dott. Montigelli ed il successivo pagamento. Nelle more, con la





**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E  
STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

**SEZIONE FINANZE**

**SERVIZIO TRIBUTI PROPRI**

10,

sentenza n. 3755/2016 la CTP di Bari accoglieva il ricorso in ottemperanza del Montigelli e nominava Commissario ad Acta il dott. Onofrio Padovano e successivamente, con ordinanza n. 574/2017 del 02/03/2017 liquidava in favore di quest'ultimo un compenso pari ad € 100,00. Il dott. Padovano con comunicazione assunta a prot. AOO\_117/PROT/09/03/2017/0001156 trasmetteva nota proforma, specificando che, trattandosi di attività occasionale di lavoro autonomo, alla somma di € 100,00 andava applicata esclusivamente la ritenuta di acconto del 20%.

**POSIZIONE DEBITORIA N.9 TOTALE € 606,28**

**Generalità dei creditori:**

- **POLIGNANO PAOLO**, C.F. PLGPLA74R10L049M, residente in Milano alla Piazza Firenze n. 4.

**Oggetto della spesa:** Esecuzione delle Sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Bari Nn. 1382/16 e 1638/16 - Polignano Paolo c/ Regione Puglia. Liquidazione somme in favore di Polignano Paolo.

**Importo del debito fuori bilancio:** euro 606,28.

**Relazione sulla formazione del debito:** 1. sentenza Commissione Tributaria Provinciale Bari n. 1382/16: la controversia è sorta con notifica da parte del sig. Polignano Paolo di ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari per l'annullamento della intimazione di pagamento n. 10620149014693325000 in relazione ad un omesso pagamento della tassa automobilistica regionale anno 2005, per omessa notifica degli atti prodromici, decadenza e prescrizione del credito tributario.

La Commissione adita con il citato provvedimento ha accolto il ricorso e condannato la Regione Puglia al pagamento delle spese legali quantificate in € 300,00, oltre accessori di legge.

2. sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 1638/16: la controversia è sorta con notifica da parte del sig. Polignano Paolo di ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari con cui chiedeva l'annullamento cartella di pagamento n. 06820140105986213000 emesso per l'omesso pagamento della tassa automobilistica regionale anno 2008. Il sig. Polignano deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici, decadenza e prescrizione del credito tributario. La Commissione adita con il citato provvedimento ha accolto il ricorso e condannato la Regione Puglia al pagamento delle spese legali quantificate in € 120,00, oltre accessori di legge.

In data 03/03/2017 l'avv. Polignano Gaetano, difensore del sig. Polignano Paolo, notificava le sentenze succitate unitamente a note specifiche quantificando le spese





**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E  
STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

11,

SEZIONE FINANZE

SERVIZIO TRIBUTI PROPRI

per la sentenza CTP Bari n. 1382/16 in € 434,46 e quelle per la sentenza CTP Bari n. 1638/16 in € 171,82, per complessivi € 606,28 da versare in favore di Polignano Paolo.

**POSIZIONE DEBITORIA N. 10 TOTALE € 250,00**

**Generalità dei creditori:**

- **MONTIGELLI MICHELE**, C.F. MNTMHL40S09A285X, domiciliato alla via Venezia Giulia n. 85, Andria

**Oggetto della spesa:** Esecuzione sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 3755/2016 - Montigelli Michele c/ Regione Puglia. Liquidazione somme in favore del ricorrente.

**Importo del debito fuori bilancio:** euro 250,00.

**Relazione sulla formazione del debito:** La controversia è sorta con notifica di ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari per l'annullamento della cartella di pagamento di Equitalia Sud spa n. 01420140028997240000 in relazione ad un omesso pagamento della tassa automobilistica regionale anno 2008, autovettura targata BT339FK, per € 362,81.

La Commissione adita la sentenza n. 2213/2/2015 accoglieva il ricorso e condannava la Regione Puglia al pagamento della somma di € 30,00 a titolo di rimborso del contributo unificato.

Successivamente il Prof. Montigelli notificava ricorso in ottemperanza, AOO\_117/PROT/20/04/2016/0002708 per il rimborso della predetta somma di € 30,00. Si procedeva ad avviare il procedimento per il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva che si concludeva con l'adozione dell'Atto dirigenziale n. 56 del 12.12.2016 di impegno e liquidazione della somma di € 30,00 in favore del dott. Montigelli ed il successivo pagamento. Nelle more, con la sentenza n. 3755/2016 la CTP di Bari accoglieva il ricorso in ottemperanza del Montigelli, nominava Commissario ad Acta il dott. Onofrio Padovano e condannava la Regione Puglia al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 250,00, di cui 100,00 per spese vive.

Il Prof. Montigelli con nota assunta a nostro protocollo AOO\_117/PROT/09/03/2017/0001143 richiedeva il pagamento della somma su indicata e con email del 09.03.2017 precisava che l'importo era da intendersi senza ulteriori elementi di aggravio trattandosi di fatto attinente a persona fisica privata.





**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E  
STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SEZIONE FINANZE

SERVIZIO TRIBUTI PROPRI

12.

Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2017, n. \_\_\_\_\_

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118. Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 244/8/13 così come modificata dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari n. 169/5/16; sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n. 3938/5/2014; sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n. 843/5/2016; decreto ingiuntivo n. 2073/2016 del Giudice di Pace di Taranto; sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari n. 260/2017; sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 92/16/08; sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 588/2017; sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 1816/9/2015; ordinanza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 574/2017; sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 1382/16; sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 1638/16; sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 3755/2016)

#### Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

“Sono approvati e riconosciuti legittimi, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, i seguenti debiti relativi a pagamento di competenze professionali in ottemperanza a sentenze esecutive:

1. Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 244/8/13 così come modificata dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari n. 169/5/16 - CINO TERESA c/ Regione Puglia;
2. sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n. 3938/5/2014 - CENTONZE SILVIO c/ Regione Puglia;
3. sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n. 843/5/2016 - CENTONZE SILVIO c/ Regione Puglia;
4. decreto ingiuntivo n. 2073/2016 del Giudice di Pace di Taranto - DI FEBO GIACINTO c/ Regione Puglia;



A



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E  
STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

**SEZIONE FINANZE**

**SERVIZIO TRIBUTI PROPRI**

13.

5. sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari n. 260/2017 - FRANCIOSI VINCENZO c/ Regione Puglia;
6. sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 92/16/08 - ALEMANNI LINA c/ Regione Puglia;
7. sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 588/2017 - BONAVITA MARIA PIA c/ Regione Puglia;
8. sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 1816/9/2015 - MASTRODONATO SEVERO PIO c/ Regione Puglia;
9. ordinanza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 574/2017 - MONTIGELLI MICHELE c/ Regione Puglia;
10. sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 1382/16 - Polignano Paolo c/ Regione Puglia;
11. sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 1638/16 - Polignano Paolo c/ Regione Puglia;
12. sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 3755/2016 - Montigelli Michele c/ Regione Puglia.

**Art. 2  
(Norma finanziaria)**

“Al finanziamento del debito di cui all’art. 1 si provvede con imputazione al bilancio corrente per € 4.107,67 alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Capitolo di spesa n. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” e per € 123,68 alla Missione 1, Programma 4, Titolo 1, Capitolo n. 3840 "Sgravi e rimborso di quote indebite ed inesigibili di imposte e tasse di competenza regionale””.

